



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 162

Ordinanza n. 162/T.V.

Chieti li 29.06.2021

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 40568 del 24.06.2021, con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via Bellini, in prossimità del civico n. 5, per il giorno 5 luglio prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di poter eseguire operazioni di trasloco;

Considerato che saranno utilizzati i seguenti veicoli:

- autocarro Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12
- scala a traino Bocker Junior tg. AD 64087, delle dimensioni di m. 4,98 x 1,30

Considerato, inoltre, che la scala dovrà posizionarsi nell'ultimo stallo di sosta situato sul lato destro in direzione Via Colonna, mentre l'autocarro dovrà posizionarsi subito dopo l'attraversamento pedonale, dove non è consentita la sosta, ma senza interferire con la normale viabilità veicolare;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nella suddetta area di sosta, nonché di autorizzare i due veicoli alla sosta, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Bellini, in prossimità del civico n. 5, nell'ultimo stallo di sosta situato sul lato destro in direzione Via Colonna, per il giorno 5 luglio 2021, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di consentire la sosta di uno dei veicoli utilizzati per il trasloco di cui in premessa.

Si autorizzano i veicoli della Ditta Di Ruscio Traslochi, descritti in premessa, alla sosta in Via Bellini, in prossimità del civico n. 5, uno nell'area interdetta con il presente provvedimento ed uno poco più avanti, dopo l'attraversamento pedonale, per il giorno 5 luglio 2021, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco.

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, ad installare la segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice del trasloco:

- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- non dovrà essere occupato l'attraversamento pedonale.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni